

## **TI\_GERICHTE 12.2004.177 vom 25. Oktober 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2004.177](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.177)

FR: TI\_GERICHTE 12.2004.177 du 25 octobre 2005

IT: TI\_GERICHTE 12.2004.177 del 25 ottobre 2005

### **Regeste**

cessione - esigenze formali

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

In virtù dell'art. 168 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Per la validità della cessione è necessaria la forma scritta (art. 165 CO), che deve estendersi a tutti gli elementi essenziali della dichiarazione, in particolare anche alla pretesa oggetto di cessione, che dev'essere descritta in modo sufficiente ("ausreichend Umschrieben": DTF 105 II 83, consid. 2 ; Spirig , Zürcher Kommentar, no 11 ad art. 164 CO), con l'indicazione del debitor cessus, dell'ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF 57 II 539). Ciò non da ultimo per consentire al debitore della pretesa ceduta di determinare il titolare del credito (DTF 105 II 83).

#### **E. 9**

Il Pretore ha ritenuto che il doc. B non costituisce valida cessione perché non specifica la natura del credito né risulta la volontà del cedente di rendere effettiva la cessione mediante la sottoscrizione e remissione del medesimo all'attore. L'appellante censura la sentenza, rilevando che non poteva esservi incertezza sul credito perché tra le parti vi era una sola relazione d'affari ed un solo credito, ed inoltre la causa dell'obbligazione era indicata nel PE. L'argomento dell'appellante non può essere seguito. Con lo scritto di cui trattasi, inviato a AP 1, dopo aver premesso che la AO 1 "...sta creando serie difficoltà nel pagamento dei nostri crediti...", e invitato AP 1 "...a non far uso del titolo cambiario rimessole quale garanzia dei nostri crediti", la G\_\_\_\_\_ così si esprime: "Quale contropartita di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1992 le proponiamo in CESSIONE fino a concorrenza di fr. 80'000.- il nostro credito nei confronti di AO 1." (doc. B). La prima constatazione è che manca l'indicazione della causa debendi del credito ceduto. Proprio questa carenza consente all'appellante, che in prima istanza aveva chiesto il risarcimento di un danno derivante da atto illecito, di censurare in questa sede l'operato del Pretore per non aver considerato che il credito fatto valere - sulla scorta dell'identico atto di cessione - deriva anche dal contratto di vendita/appalto in essere tra le parti sicché il credito non sarebbe in realtà prescritto. Ebbene, è appena il caso di rilevare che una cosa è il credito derivante dal contratto di vendita/appalto, altra cosa è invece il credito derivante da un atto illecito. La mancanza di qualsivoglia indicazione in merito al fondamento giuridico del credito consente quindi agevolmente di confermare l'apprezzamento del Pretore. In secondo luogo, come già pertinentemente rilevato dal primo giudice, dal doc. B neppure traspare la volontà della G\_\_\_\_\_ di rimettere al cessionario il credito stesso. Lo scritto testé menzionato infatti così continua "Sarà nostra premura tenerla informata e procederemo al

saldo del suo credito non appena saremo pagati dal suddetto debitore...”, cioè dalla AO 1..”.  
Ciò dimostra che la G\_\_\_\_\_ si considerava ancora creditrice della convenuta, il che è  
in manifesto contrasto con la pretesa cessione. Di conseguenza l’appello dev’essere  
respinto, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dall’appellante.  
Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati  
l’art. 148 CPC e la TG Per i quali motivi, pronuncia: 1. L'appello 20 settembre 2004  
di AP 1 è respinto . 2. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) taxa di  
giustizia fr. 1’750.- b) spese fr. 50.-  
totale fr. 1’800.- sono poste a carico dell’appellante, con  
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - -  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la  
seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.